


17 Dicembre 2020
Webinar 9.30 / 12.30

**SICUREZZA
SUL LAVORO**

Seminario RLS/RLST
UIL Milano e Lombardia

Aggiornamento del DVR: strategia di prevenzione e contenimento del contagio




COVID-19 E SARS-CoV-2

Il **virus responsabile dell'epidemia attuale** è un **nuovo ceppo di coronavirus mai identificato in precedenza nell'uomo**.

La comparsa di nuovi virus patogeni per l'uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato *spill over* o **salto di specie**) e si pensa che possa essere alla base anche dell'origine del nuovo coronavirus.

Le evidenze attualmente disponibili suggeriscono che **SARS-CoV-2** abbia un'origine animale e che **non sia un virus costruito**. Molto probabilmente il serbatoio ecologico di SARS-CoV-2 risiede nei pipistrelli (fonte: OMS).



COVID-19 E SARS-CoV-2

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della **malattia** in **COVID-19**, abbreviazione per **coronavirus disease 2019**.

Nello stesso giorno la **Commissione internazionale per la tassonomia dei virus** (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al **virus che causa la malattia**: **SARS-CoV2**, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS (si classifica geneticamente all'interno del sottogenere *Betacoronavirus Sarbecovirus*).

I **sintomi più comuni** di COVID-19 sono:

febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi

tosse di recente comparsa

difficoltà respiratorie

perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o **diminuzione dell'olfatto** (iposmia), **perdita del gusto** (ageusia) o **alterazione del gusto** (disgeusia)

raffreddore o naso che cola

mal di gola

diarrea (soprattutto nei bambini).

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo.

La **maggior parte dei casi attualmente confermati** - soprattutto i bambini e i giovani adulti - sembra avere una **malattia lieve**, simil-influenzale, ed a inizio lento.

Ma la **malattia può progredire verso una forma più grave**: polmonite, insufficienza respiratoria acuta grave, insufficienza renale e in alcuni casi morte.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 2 - Definizioni

- o) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- q) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), **anche** nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato

Articolo 266 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente *Titolo* si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106



MILANO e LOMBARDIA

IL SINDACATO DEI CITTADINI

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....

- Articolo 266 - Campo di applicazione.....
- Articolo 267 - Definizioni
- Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
- Articolo 269 - Comunicazione
- Articolo 270 - Autorizzazione

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Articolo 271 - Valutazione del rischio
- Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Articolo 273 - Misure igieniche
- Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie.....
- Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.....
- Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali.....
- Articolo 277 - Misure di emergenza.....
- Articolo 278 - Informazioni e formazione.....

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

- Articolo 279 - Prevenzione e controllo.....
- Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso.....

CAPO IV - SANZIONI

- Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.....
- Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
- Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
- Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori.....
- Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti .

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106



TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

| | | |
|---|---|--|
| «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ⁽¹⁾ | 3 | |
|---|---|--|

⁽¹⁾ In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.»

La direttiva 2000/54/CE Direttiva generale agenti biologici lavoro è recepita in Italia nel D.Lgs. 81/08, di conseguenza l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 deve essere aggiornato con l'introduzione dell'Agente biologico (virus):

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Gruppo III

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recepisce le modifiche in attuazione della [direttiva \(UE\) 2020/739](#) della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

In particolare, all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, *“nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘**Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)**’* ^(0a)
La nota 0a) è così formulata:

0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106



TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con il **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149** recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” viene introdotta una nuova **modifica** del D.Lgs. 81/08 in materia di **agenti**

biologici:

gli allegati XLVII e XLVIII, sono sostituiti” da due nuovi allegati che tengono conto delle misure di contenimento e dei livelli di contenimento nei laboratori e nei processi industriali.

Si fornisce anche il significato di «raccomandato»: le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 268 comma 1) identifica la classificazione degli agenti biologici così definiti:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;**
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: chiarimenti



Con la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.

Si ribadisce che l'Inail, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato ***principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.***

L'indennità per **inabilità temporanea assoluta** copre anche il periodo di **quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria** – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: chiarimenti

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2".

Circolare INAIL n. 44 - 11 dicembre 2020

Con circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni previste nell'art. 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto:

*fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.*


Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2".

Circolare Inail n. 44 - 11 dicembre 2020

per quanto concerne più specificamente l'Inail, il comma 2 aggiunge che (...) per i **datori di lavoro che**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto**, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, **la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (...).**

Fermo restando la possibilità di nominarne un MC per la durata dello stato di emergenza, **entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020**, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail seguendo le istruzioni pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale raggiungibile dal seguente percorso <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html>

Che cos'è il DVR?



Il **DVR** è un documento fondamentale del *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro* (D.Lgs. 81/2008) che le imprese devono **obbligatoriamente redigere, custodire ed esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica**. Serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

Rif. Normativi: Artt. 17 comma 1 lettera a) e art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DVR Obbligatorio: per quali aziende?

La normativa in vigore stabilisce che elaborare il documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, con l'obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tuttavia sono **esonerate dall'obbligo di redigere il DVR** le aziende che non hanno dipendenti, ovvero:

- imprese familiari
- lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti
- aziende con un solo socio lavoratore.

Rif. Normativi: Art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Chi lo fa? Chi deve redigere il DVR?

La normativa in vigore dispone che sia il **Datore di Lavoro** a redigere il DVR, dopo aver effettuato un'opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro in stretta collaborazione con le seguenti figure:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- il Medico Competente
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Rif. Normativi: Art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Cosa deve contenere il DVR?

- Una **relazione inerente a tutti i potenziali rischi** per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati
- La specificazione delle **misure di prevenzione e protezione** volte ad eliminare o ridurre tali rischi
- La descrizione delle **procedure volte ad attuare le suddette misure**, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene
- L'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (**RSPP, RLS, Medico Competente**)
- L'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale
- Una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza
- Una menzione e una valutazione dello **Stress Correlato al Lavoro** specifico
- **Data Certa** in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso.

Rif. Normativi: Art. 28 commi 1, 1-bis e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Validità e aggiornamento del DVR

Non esiste alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento DVR.

Queste operazioni sono obbligatorie soltanto a seguito di:

- modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
- modifiche dell'organizzazione generale del lavoro;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

In ciascuno di questi casi **si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento**, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell'azienda.

DVR e Covid

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione**

Aprile 2020

A seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, l'INAIL ha stilato il ***Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione***, all'interno del quale propone una metodologia di valutazione del rischio di contagio e diffusione del virus.

Tale tecnica di valutazione tiene in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

DVR e Covid

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

In base ai dati emersi a seguito della valutazione dovranno essere intraprese una serie di azioni che andranno ad integrare il documento di valutazione dei rischi atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale¹:


- **esposizione**
 - o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - o 1 = probabilità medio-bassa;
 - o 2 = probabilità media;
 - o 3 = probabilità medio-alta;
 - o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**
 - o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 - o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

DVR e Covid

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**
 - o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 - o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
 - o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
 - o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



DVR e Covid

| ATECO 2007 | Descrizione | Classe di aggregazione sociale | Classe di Rischio | SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE | SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04 | ATTIVI (migliaia) | SOSPESI (migliaia) |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| H | TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | | | | | | |
| 49 | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE | 3 | MEDIO-BASSO | ATTIVO | ATTIVO | 565 | |
| 50 | TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA | 3** | MEDIO-BASSO | ATTIVO | ATTIVO | 41 | |
| 51 | TRASPORTO AEREO | 3 | ALTO | ATTIVO | ATTIVO | 30 | |
| 52 | MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI | 2 | BASSO | ATTIVO | ATTIVO | 313 | |
| 53 | SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE | 2 | BASSO | ATTIVO | ATTIVO | 194 | |

L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure possono essere così classificate:

1. Misure organizzative
2. Misure di prevenzione e protezione
3. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

20/178/CR05a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

DVR e Covid

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHES

DVR e Covid

Le presenti schede tecniche contengono **indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività**, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

CHECK LIST DI CONTROLLO

“Verifica dell’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020”

- 1. Documento di valutazione dei Rischi** (o stralcio del documento) con particolare riferimento all’aggiornamento della valutazione rischio da contagio da virus SARS-CoV-2 (se effettuata) e/o Piano di intervento predisposto per gestire tale emergenza riportante la descrizione delle misure **tecniche, organizzative e procedurali adottate.**
- 2. È stato costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso** di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020 **con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.**
- 3. Reperti fotografici degli apprestamenti anti contagio** posti in essere nei vari reparti (barriere, segnaletica, nastri identificativi delle distanze a terra, cartelli di avviso, obbligo e divieto) o in alternativa, relazione che descriva gli apprestamenti posti in essere.

CHECK LIST DI CONTROLLO

4. **Elenco dei dispositivi anti contagio posti a disposizione dei lavoratori** e le istruzioni fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità d'uso (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari ecc.). Si chiede di fornire le fatture o altra documentazione attestante l'acquisto o gli ordini di acquisto in essere).
5. **Schede tecniche ed eventuali certificazioni dei DPI acquistati** o in alternativa altra documentazione scritta acquisita dal fornitore e descrittiva delle caratteristiche d'uso del Dispositivo, capacità di filtrazione etc. ...
6. **Attestazione di aver provveduto alla formazione del personale per l'utilizzo dei DPI** (almeno delle mascherine). Per verificare l'adeguatezza dei contenuti della formazione effettuata, potrà essere utilizzato il video presente al seguente link:
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>
(Si specifica che questo video non costituisce attività di formazione né addestramento, ma è semplicemente un documento informativo).

CHECK LIST DI CONTROLLO

7. **Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagio covid-19 in dotazione** con fatture di acquisto e scheda tecnica del prodotto o fotografia dell'etichetta che ne attesta la rispondenza della composizione alcolica secondo quanto previsto e le caratteristiche d'uso.
8. **Elenco delle date delle sanificazioni effettuate sui luoghi di lavoro** con descrizione delle modalità operative e dei prodotti utilizzati e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia della certificazione rilasciata dalla ditta **sanificatrice**.
9. **Elenco degli eventuali appalti attualmente in essere all'interno dell'azienda** con il nominativo delle ditte con le quali si sono stipulati.
10. **Nominativo e recapito del Medico Competente**.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Informazione

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

Tra le informazioni:

- L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37,5°.
- In presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- L'accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

Informazione

- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: **mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.**
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Accesso alla sede di lavoro

Controlli all'ingresso dell'azienda

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Accesso alla sede di lavoro

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Anche l'accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Igiene in azienda

Pulizia e sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020](#) del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch*, *mouse*, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Igiene in azienda

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Spazi comuni e spostamenti

Spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o *snack*, etc.) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di **1 metro** tra le persone che li occupano.

Va provveduto all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e *snack*.

Spazi comuni e spostamenti

Ingresso e uscita dall'azienda

Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni

Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Se necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smart working*.³⁹

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Caso sintomatico in azienda


Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Definizione di contatto stretto

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.





Dispositivi di protezione collettiva e individuale

Areazione degli ambienti di lavoro

Scelta dei DPI

| PROTEZIONE | DISPOSITIVO | NORMA |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Protezione occhi | Occhiali (DPI II cat.) | UNI EN 166:2004 |
| Protezione occhi | Occhiali a maschera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 |
| Protezione occhi e mucose | Visiera (DPI III cat.) | UNI EN 166:2004 |
| Protezione vie respiratorie | Semimaschera filtrante | UNI EN 149:2009 |
| Protezione vie respiratorie | Semimaschera e quarti di maschera | UNI EN 140:2000 |
| Protezione vie respiratorie | Maschere intere | UNI EN 136:2000 |
| Protezione corpo | Indumenti di protezione (DPI III cat) | UNI EN 14126:2004 UNI EN13688:2013 |
| Protezione mani | Guanti monouso (DPI III cat) | UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455 |

Dispositivi per le vie respiratorie

Evitano o limitano l'ingresso di patogeni nelle vie aeree

I principali sono i facciali filtranti con protezione di bocca, naso e mento (DPI di III categoria)

| Classe | Protezione |
|--------|------------|
| FFP1 | 80% |
| FFP2 | 94% |
| FFP3 | 98% |

- La classe del dispositivo dipende dall'efficienza filtrante del filtro
- Per la protezione dal SARS-CoV-2 sono considerati idonei solo i filtri P2 e P3
- «NR» utilizzabili per un solo turno lavorativo
- «R» riutilizzabili per più di un turno lavorativo

Dotati di marcatura CE (affiancato da n. organismo notificato) e conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009

Possono essere dotati di valvola ma non devono essere utilizzati da soggetti positivi

Mascherine medico-chirurgiche

Sono presidi ad uso medico che evitano il diffondersi di patogeni trasmissibili per via aerea



- Possono essere lisce o pieghettate
- Sono posizionate su naso e bocca e fissate con lacci o elastici
- Prodotte in conformità alla norma EN 14683:2019
- Per la protezione dal SARS-CoV-2 sono da preferire le mascherine a 4 strati che offrono un'efficienza di filtrazione batterica $\geq 98\%$ e che resistono agli spruzzi

Le mascherine medico-chirurgiche proteggono l'interlocutore ma non l'operatore che la indossa e quindi non sono DPI

Sono stati equiparati ai DPI solo per il periodo emergenziale

I dispositivi in deroga

Vista l'emergenza sanitaria e la difficoltà di reperimento dei DPI, il Decreto Legge noto come «Decreto Cura Italia» stabilisce, per la sola durata dell'emergenza

Le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 81/2008

La produzione in deroga alle vigenti disposizioni di mascherine e DPI

Mascherine e DPI in deroga possono essere immessi sul mercato dietro autodichiarazione della loro idoneità verificata dagli organi competenti (rispettivamente ISS e INAIL).
Devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza della normativa vigente.




Validazione in deroga DPI Covid-19

AVVISO: Dal 4 agosto 2020 le richieste di validazione straordinaria possono essere inoltrate all'Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell'Unione Europea.

EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO

La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.

Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.

| N. | DATA | PRODOTTO | PRODUTTORE | IMPORTATORE | REGIONE NAZIONE | FOTO |
|-----|------------|--|---|-----------------------|-----------------|---|
| 101 | 05/05/2020 | occhiale di protezione, modello: sovraocchiale a stanghette trasparente (limpido- Comfort One) | Complastic Srl | Complastic Srl | Campania |  |
| 102 | 05/05/2020 | semimaschera filtrante "Self priming filter type anti particle respirator 9051A" | Foshan Nanhai Weijian Sanbang Protective Equipment Technology Co., Ltd. | Forthalia srl | Lombardia |  |
| 103 | 07/05/2020 | Semimaschere filtranti 3M 9501+ e 3M 9502+ | 3M China Co., Ltd | JP International srls | Piemonte |  |

DAL SITO DELL'ISS



Procedura di produzione di maschere facciali ad uso medico in deroga secondo quanto previsto dall'art.15 del Decreto Legge del 17/03/2020 n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Autorizzazioni Rilasciate *) - Stato aggiornato al 23 maggio 2020 ore 16:00

*) Le Autorizzazioni rilasciate sono strettamente correlate ai risultati delle valutazioni svolte sulla documentazione tecnica trasmessa dai Proponenti, pertanto non risultano applicabili a modelli, tipi o a produzioni differenti da quelle esplicitamente indicate nelle singole istanze. Il Produttore, l'Importatore ed i soggetti che immettono in commercio il prodotto, hanno la responsabilità di accertare per tutte le produzioni realizzate successivamente alla autorizzazione concessa da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, il mantenimento della conformità ai requisiti dichiarati.

| Proponente | Città | Regione | Nazione | Tipologia di maschera approvata per la produzione, commercializzazione ed utilizzo | Parere Favorevole per la Produzione (protocollo/data) | Parere Favorevole per la Produzione, Commercializzazione ed Utilizzo (protocollo/data) | COV--- |
|---|-------------------------------|---------|---------|--|---|--|--------|
| Mia manifattura italiana artigiani S.r.l.s. | Chieti | Abruzzo | Italia | Tipo da Confermare a seguito dell'esito delle prove | 0011833 04.04.2020 | | 111 |
| URIEL Srls | Notaresco (TE) | Abruzzo | Italia | Tipo da Confermare a seguito dell'esito delle prove | 0011836 04.04.2020 | | 119 |
| Denny Service Srls | Sant'Egidio alla Vibrata (TE) | Abruzzo | Italia | Tipo da Confermare a seguito dell'esito delle prove | 0013425 14.04.2020 | | 141 |
| FATER S.p.A. | Pescara (PE) | Abruzzo | Italia | Tipo II | | 0011858 04.04.2020 | 160 |
| VITTORIO URSINI & SON SNC | Pescara (PE) | Abruzzo | Italia | Tipo da Confermare a seguito dell'esito delle prove | 0012522 07.04.2020 | | 276 |

Le «mascherine di comunità»

Una terza tipologia introdotta in disposizioni regionali e successivamente nel DPCM 26/4/2020 è quella delle mascherine «di comunità».



Si tratta di dispositivi di qualsiasi natura atti a coprire la bocca e il naso. Non rispondono a nessuna norma e non garantiscono la protezione se non in senso generale e presuntivo.

OBBLIGO DI UTILIZZO DI DPI NEI LUOGHI DI LAVORO

Per i lavoratori che non rientrano nelle categorie ad alto rischio contagio da SARS-CoV-2 l'obbligo di utilizzare i DPI e le mascherine chirurgiche si ha «qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative» ed è

LARGAMENTE OPPORTUNO qualora si condividano spazi comuni.

Un utilizzo razionale di mascherine e DPI delle vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi

VENTILAZIONE FORZATA E CONDIZIONAMENTO

QUALI CRITERI VANNO UTILIZZATI?

- Importante che vi sia una buona ventilazione con frequenti ricambi di aria
- Importante la «pulizia» frequente dell'impianto e dei filtri
- In linea di massima (semplificando) in presenza di un impianto è necessario impedire il ricircolo dell'aria

MA:

Dipende dal tipo di
impianto

VENTILAZIONE FORZATA E CONDIZIONAMENTO

QUALI I CASI IN CONCRETO (1/2)?

- IN GENERALE i movimenti di aria (ricircolo, ventilazione correnti d'aria naturale) «potrebbe» alterare la distanza minima di un metro ma al tempo stesso diluire la concentrazione del virus;
- SE L'IMPIANTO SERVE PIÙ LOCALI È
INDEROGABILE CHIUDERE IL RICIRCOLO
DELL'ARIA

VENTILAZIONE FORZATA E CONDIZIONAMENTO

QUALI I CASI IN CONCRETO (2/2)?

- In un locale con più persone o aperto al pubblico (open space, supermercati, sala accoglienza etc.) le dinamiche possono essere complesse. EVITARE IL RICIRCOLO.
- In un ufficio con un solo lavoratore il ricircolo interno al locale è «irrilevante» (fermo restando la pulizia e la manutenzione dei filtri)
- Nelle aree comuni (ad es. corridoi) è «opportuno» tenerli spenti se non si può impedire il ricircolo
- NB Ospedali, case di cura o impianti molto complessi necessitano di valutazioni specialistiche.